CAMERA DEI DEPUTATI N. 3652-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **BUFFONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1966 *(Stampato n. 1873)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(NATALI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 dicembre 1966

—

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In conseguenza della esistente situazione deficitaria dei Ruoli speciali della Marina militare, rispetto agli organici stabiliti dalle leggi 14 novembre 1962, n. 1591 e 18 febbraio 1963, n. 165, e della nuova formazione dei ruoli stessi costituiti prevalentemente da giovani ufficiali reclutati dopo il 1958, i tenenti di vascello e i capitani di detti ruoli conseguirebbero l'avanzamento al grado di capitano di corvetta e maggiore con notevole anticipo rispetto ai tempi medi (11 anni) previsti dalle piramidi organiche

se i ruoli fossero completi. Tale situazione anormale provocherebbe seri inconvenienti non solo dal punto di vista formativo e dell'impiego di detti ufficiali, ma anche per la sperequazione troppo stridente nei riguardi di pari grado, o loro diretti superiori, dei ruoli normali corrispondenti per i quali l'avanzamento conserva il ritmo previsto dalla legge.

Per porre rimedio ai cennati inconvenienti il Governo ha ravvisato la necessità di proporre al Parlamento la emanazione di talune norme di carattere temporaneo che senza variare i criteri fondamentali che presiedono all'avanzamento degli ufficiali siano atte ad eliminare il più sollecitamente possibile queste situazioni di squilibrio.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri e dal Senato della Repubblica, con il quale si stabilisce all'articolo 1 che i tenenti di vascello e i capitani dei Ruoli speciali delle A.N., Commissariato e Porto per essere iscritti nelle aliquote di ruolo ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto almeno 6 anni di permanenza nel grado.

Tale norma, che limiterà il suo effetto fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e cioè fino alla completa copertura degli organici in questione, non sarà applicata ovviamente nei confronti degli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, riconoscendo ad essi un diritto ormai acquisito.

Allo scopo poi di accelerare il completamento dell'organico di tutti i ruoli cui il provvedimento si riferisce, l'articolo 2 stabilisce che per i concorsi dei subalterni sono considerate utili anche le vacanze esistenti nei gradi di C.C. e Maggiore salvo restando la limitazione conseguente nei richiami e trattenimenti in servizio in detti gradi di ufficiali del congedo.

All'articolo 3 infine si stabilisce che per i ruoli maggiormente deficitari e nei quali pertanto in questi anni saranno di fatto sospese le promozioni per mancanza di ufficiali in condizione di essere promossi (Ruolo speciale dei corpi A.N. e Capitaneria di porto) non venga applicata che per il periodo strettamente necessario la disposizione dell'articolo 47 della legge sull'avanzamento secondo cui le promozioni stabilite dalle tabelle non effettuate nell'anno vengono portate in aumento alle promozioni da effettuare nell'anno successivo.

Sul provvedimento, che non comporta onere per lo Stato, invito gli onorevoli colleghi a dare la propria approvazione.

BUFFONE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

ART. 2.

Nei limiti di validità delle disposizioni contenute nell'articolo 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nell'articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli.

Nei limiti suddetti la facoltà di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'articolo 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.

ART. 3.

La norma del secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, non si applica per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1967 e per lo avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto fino al 31 dicembre 1966.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.